

## TI\_GERICHTE 10.2010.673 vom 6. September 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-09-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2010.673](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2010.673)

FR: TI\_GERICHTE 10.2010.673 du 6 septembre 2012

IT: TI\_GERICHTE 10.2010.673 del 6 settembre 2012

### Erwägungen

#### E. 7

Per quanto riguarda ACCU 2 il Procuratore pubblico l'ha ritenuto colpevole di minaccia, ingiuria e abuso d'impianti di telecomunicazioni e ciò per avere inviato messaggi indesiderati a ACCU 1. Detta conclusione difetta tuttavia del necessario sostegno probatorio. Certo, considerato che vittima e autore (chi sentimentalmente e chi per altri motivi) hanno frequentato la medesima donna e che gli sms provenivano nelle immediate vicinanze delle fermate dei Bus delle \_\_\_\_\_, configura il sospetto che l'autista potrebbe essere il responsabile degli invii. A mente di questo giudice detti indizi non hanno però il sufficiente valore probante per giustificare una condanna. Ciò soprattutto in ragione del fatto che gli sms sono stati lanciati da cabine telefoniche "publiphone" quindi accessibili a tutti e che dal tenore dei testi non è stato possibile risalire (in base a quanto dichiarato) all'effettivo mittente. A quanto appena descritto occorre per di più rimarcare il modo in cui ACCU 1 ha dedotto che l' "iportunatore" doveva essere per forza un autista degli autobus. Egli avrebbe infatti ispezionato le cabine telefoniche di tutta la città di \_\_\_\_\_ (che non sono indicate nell'elenco telefonico o sul sito internet della Swisscom) per poi scoprire, a seguito di un'immensa ricerva, che le stesse si trovavano alle fermate degli stessi e da lì concludere che solo un autista sarebbe potuto essere l'autore degli invii. Ora occorre rilevare come secondo il principio in dubio pro reo l'onere probatorio è a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche all'art. 6 CPP. È infatti compito dell'autorità inquirente provare la \_\_\_\_\_ colpevolezza dell'imputato, ovvero provare l'esistenza di una condotta punibile \_\_\_\_\_ e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l'adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (STF 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 3.5; DTF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c e d; messaggio concernente l'unificazione del \_\_\_\_\_ diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1038; Tophinke, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des \_\_\_\_\_ schweizerischen Strafprozessrechts, n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, Traité \_\_\_\_\_ de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 93, n. 700, pag. \_\_\_\_\_ 440-441; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 8, pag. 46). La presunzione d'innocenza, sancito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP, disciplina \_\_\_\_\_ sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio (DTF 120 Ia 31 consid. 2c). In concreto per quanto attiene alla valutazione delle prove assunte agli atti, questo giudice non può dichiararsi sufficientemente convinto che l'autore dei messaggi e delle telefonate sia stato effettivamente ACCU 2. Chiunque e non solo lui poteva telefonare da queste cabine

pubbliche. Neppure le testimonianze permettono di fare maggiore chiarezza al riguardo. Il solo fatto che in quei medesimi luoghi c'erano i capolinea dei bus guidati dall'accusato, è solo un indizio che da solo non può certo costituire prova certa di colpevolezza. In siffatta circostanza, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, si deve concludere che sussistono dubbi sul vero autore di tali abusi e di conseguenza in concreto non è provata una condotta punibile e responsabile dell'imputato. Di riflesso questo giudice non può decidere per una fattispecie più sfavorevole all'imputato. Da qui il suo proscioglimento.

richiamati gli artt. 173, 174 CP art. 180, 177 e 179septies, richiamati gli artt. 42 e segg. CPS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG; al termine dell'odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione; pronuncia ACCU 1 ACCU 1 autore colpevole di calunnia, art. 174 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5180/2010 del 22 novembre 2010.

condanna ACCU 1 ACCU 1 1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliera di fr. 150.- (centocinquanta), per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta); 1.1 L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- con motivazione scritta e di fr. 300.- senza motivazione scritta. 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP.

proscioglie ACCU 2 dai reati di minaccia, ingiuria, abuso di impianti di telecomunicazioni, artt. 180, 177 e 179septies CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1030/2012 del 5 marzo 2012. non assegna indennità per torto morale; carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- allo Stato. Intimazione a:

AINQ 2,  
AINQ 1, ACCU 1,  
DI 1, ACCU 2, \_\_\_\_\_, terzi implicati P\_GLOSS\_TERZI II

giudice: La segretaria: Distinta  
spese a carico di ACCU 1 ACCU 1 fr. 750.- pena pecuniaria  
fr. 400.- tassa di giustizia fr. 300.- spese giudiziarie  
fr. 1'450.- totale Distinta spese a carico dello Stato, fr.  
200.- tassa di giustizia fr. 100.- spese giudiziarie fr.

300.- totale Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d'appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell'art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

#### E. 14

cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP, disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio (DTF 120 Ia 31 consid. 2c).

In concreto per quanto attiene alla valutazione delle prove assunte agli atti, questo giudice non può dichiararsi sufficientemente convinto che l'autore dei messaggi e delle telefonate sia stato effettivamente ACCU 2. Chiunque e non solo lui poteva telefonare da queste cabine pubbliche. Neppure le testimonianze permettono di fare maggiore chiarezza al riguardo. Il solo fatto che in quei medesimi luoghi c'erano i capolinea dei bus guidati dall'accusato, è solo un indizio che da solo non può certo costituire prova certa di colpevolezza. In siffatta circostanza, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, si deve concludere che sussistono dubbi sul vero autore di tali abusi e di conseguenza in concreto non è provata una condotta punibile e responsabile dell'imputato. Di riflesso questo giudice non può decidere per una fattispecie più sfavorevole all'imputato. Da qui il

suo proscioglimento.

richiamati gli artt. 173, 174 CP art. 180, 177 e 179 septies, richiamati gli artt. 42 e segg. CPS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

al termine dell'odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia ACCU 1 ACCU 1

autore colpevole di calunnia, art. 174 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5180/2010 del 22 novembre 2010.

condanna ACCU 1 ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 150.- (centocinquanta), per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta);

1.1 L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- con motivazione scritta e di fr. 300.- senza motivazione scritta.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP.

proscioglie ACCU 2

dai reati di minaccia, ingiuria, abuso di impianti di telecomunicazioni, artt. 180, 177 e 179 septies CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1030/2012 del 5 marzo 2012.

non assegna indennità per torto morale;

carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- allo Stato.

Intimazione a: AINQ 2, \_\_\_\_\_ AINQ 1,

\_\_\_\_\_ ACCU 1, \_\_\_\_\_,

DI 1, \_\_\_\_\_

ACCU 2, \_\_\_\_\_,

Il giudice:

La segretaria:

Distinta spesa a carico di ACCU 1 ACCU 1

fr. 750.- pena pecuniaria

fr. 400.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 1'450.- totale

Distinta spesa a carico dello Stato,

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 300.- totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d'appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell'art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.